

Così, seguono la teoria dominante: il Pöhls ⁽³³⁴⁾, il Wagner ⁽³³⁵⁾ ed il Tribunale Supremo di Lubeca ⁽³³⁶⁾, allorchè negano al pilota la qualità di ufficiale con funzioni temporanee. Il Cosack, dopo aver detto che, nella giurisprudenza ed in parte anche nella dottrina, si intende per equipaggio il complesso di tutte le persone a servizio dell'armatore ed il cui lavoro concerne la nave (ad esempio: Boyens, *Zeit. f. H. R.* 50, p. 56; Häkel, *Zeit. f. H. R.* 52, p. 185), e quindi anche il pilota pratico, aggiunge che questa teoria non corrisponde al diritto scritto: poichè tali persone (pilota, operai temporaneamente occupati sulla nave, equipaggio del rimorchiatore della nave) non si può dire siano « *arruolate* » sulla nave; a meno che questa giurisprudenza non debba essere considerata come un diritto consuetudinario indipendente, come crede il Pappenheim (*op. cit.*, 43, p. 372) ⁽³³⁷⁾.

L'essere il pilota obbligatorio o no, non influisce, pertanto, sulla sua appartenenza all'equipaggio ⁽³³⁸⁾.

Per i piloti pratici vige il regime dell'assicurazione obbligatoria (§ 1 della *See-Unfallversicherungsgesetz*, 13 luglio 1887). A tal fine, il § 1 della legge distingue gli operai delle « *imprese di navigazione marittima* » (*Seeschiffahrtsbetriebe*) dagli operai delle « *imprese accessorie alla navigazione* » (*Welche zur Seeschiffahrt in näher Beziehung stehen*) ⁽³³⁹⁾ e fra queste ultime annovera le imprese di pilotaggio, di salvataggio, di recupero di cose e persone naufragate, dei docks galleggianti, di sorveglianza, illuminazione e manutenzione delle acque adibite alla navigazione. Ma l'assicurazione non è a carico dell'armatore, bensì del titolare dell'impresa di pilotaggio di fronte al quale i piloti sarebbero dei locatori di opere ⁽³⁴⁰⁾. Ciò è

(334) PÖHLS, « *Darstellung des Seerechts* », I, p. 248, Hamburg, 1870.

(335) WAGNER, « *Beiträge zum Seerecht* », p. 66.

(336) Trib. Supr. di Lubeca, 25 aprile 1868, in Kierulff « *Sammlung der Entscheidungen der Ober - Appellationsgerichts zu Lübeck* », IV, p. 305 e seg. V. WAGNER, *loc. cit.*

(337) COSACK, *op. cit.*, pag. 249, 250.

(338) Cfr. PIPIA, *loc. cit.*; Tribunale dell'Impero (*Entsch. Civ. Samml.*, VII, 25).

(339) Cfr. *Handbuch des Unfallversicherungs*, Leipzig 1901, pag. 471.

(340) V. CARNELUTTI, in *Riv. dir. comm.*, 1906, I, p. 194. Contra: M. ROBERTI, *La gente di mare e la legge sugli infortuni sul lavoro*, Napoli, 1905.